

OSSERVATORIO ECOREATI

A cura di **Giuseppe Battarino** (magistrato) e **Silvia Massimi** (avvocata)

Con l'osservatorio sulla casistica applicativa della legge 22 maggio 2015 n. 68, *Ecoscienza* mette a disposizione dei lettori provvedimenti giudiziari sia di legittimità che di merito, con sintetici commenti orientati alle applicazioni concrete della legge. Per arricchire l'osservatorio giurisprudenziale **chiediamo ai lettori** (operatori del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente e non solo) di **trasmettere alla redazione tutti i provvedimenti che ritengono significativi (dovutamente anonimizzati)**: decreti e ordinanze, prescrizioni, sentenze ecc.

I contributi possono essere inviati a ecoscienza@arpae.it

CAMPIONAMENTO DI REFLUI INDUSTRIALI

Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 43815 del dell'11-31 ottobre 2023

La Corte di cassazione ha avuto occasione di ribadire alcuni principi – con ricadute operative sull'attività di controllo – in materia di campionamento di acque.

La sentenza è stata pronunciata a seguito del ricorso del responsabile del reato di cui all'articolo 29-quattordicesimo, comma 3, lett a) del decreto legislativo n. 152 del 2006, che contestava le modalità di prelievo dei campioni, la cui non conformità ai parametri aveva portato all'incriminazione e in seguito alla condanna.

La Cassazione ha affermato che, secondo una corretta interpretazione dell'articolo 108, quinto comma, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di accertare il reato di superamento dei parametri tabellari, il punto di campionamento del refluio industriale va individuato nel punto di confluenza tra acque di processo e acque di diluizione: sullo scarico proveniente dal ciclo lavorativo industriale e non sullo scarico finale. Questa modalità evita l'accertamento dopo la confluenza delle acque risultanti dal processo produttivo – oggetto di verifica – con le acque di diluizione, che darebbe risultati non genuini.

La Corte di cassazione ha quindi ribadito che è lo scarico proveniente dal ciclo produttivo che deve risultare nei limiti tabellari, non lo scarico finale eventualmente unito ad acque di diluizione.

Ciò che si intende evitare è che le concentrazioni delle sostanze inquinanti possano essere diluite.

La questione è rilevante non solo per lo specifico reato ma anche, eventualmente, per verificare gli elementi costitutivi di reati più gravi, e in particolare i delitti contro l'ambiente introdotti dalla legge n. 68 del 2015.

Non va infatti dimenticato che il sistema complessivo dei reati contro l'ambiente integra reati contravvenzionali preesistenti e “nuovi” delitti contro l'ambiente: come più volte abbiamo avuto occasione di sottolineare, proprio la capacità di individuare la corretta fattispecie di reato – da parte di chi opera con poteri di polizia giudiziaria e da parte del pubblico ministero – può essere un elemento decisivo per il buon risultato delle indagini.

Pertanto, come la stessa sentenza ha precisato, in tema di inquinamento idrico la norma sul metodo di prelievo per il campionamento dello scarico ha carattere procedimentale e non sostanziale e, dunque, non ha natura di norma integratrice della fattispecie penale, ma rappresenta il criterio tecnico ordinario per il prelievo; questo significa che il giudice, tenuto conto delle circostanze concrete, potrebbe motivatamente ritenere la rappresentatività di campioni raccolti secondo metodiche diverse.

Da un punto di vista pratico, chi opera nell'ambito dei controlli e si trova di fronte a una situazione complessa, deve sicuramente procedere al campionamento del refluio industriale secondo il metodo sopra indicato, ma può integrare – dandone preciso conto negli atti – questa modalità di controllo con ulteriori accertamenti e prelievi; questo potrà far emergere l'esistenza di una notizia di reato di minore o maggiore gravità.

D'altro canto, proprio nel caso che ha dato origine alla sentenza poi impugnata in Cassazione, in occasione di precedenti controlli le vasche, che avevano l'esclusiva funzione di raccogliere le acque meteoriche,

erano state invece trovate piene anche in assenza di eventi piovosi: il che lasciava supporre che esse fossero verosimilmente utilizzate per lo smaltimento diluito di residui di prodotti chimici usati per le lavorazioni e che quindi l'azienda li scaricasse in fognatura anche in caso di superamento dei limiti tabellari.

La sentenza della Cassazione, a fronte di una contestazione della difesa, quanto alla natura del refluio richiama una pluridecennale giurisprudenza ferma nel rinvenire il criterio distintivo tra gli scarichi industriali e i rifiuti nell'esistenza di uno “stabile collettamento” con il corpo recettore.

Le modalità in concreto seguite per lo sversamento dei reflui offrono quindi il criterio per stabilire se vi sia stato scarico di reflui piuttosto che un abbandono o ancor più in generale uno smaltimento non autorizzato di rifiuti: costituisce scarico di acque reflue industriali (che può dare luogo a reati specifici) qualsiasi immissione delle stesse, che avvenga attraverso un sistema stabile di collettamento e che colleghi senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluio con il corpo ricettore delle acque superficiali.

La stabilità del collettamento non va in ogni caso confusa con la presenza, continuativa nel tempo, dello stesso sistema di riversamento, in contrasto con la occasionalità del medesimo, bensì va identificata nella presenza di una struttura che assicuri il progressivo riversamento di reflui da un punto all'altro: dunque la disciplina delle acque sarà applicabile in tutti quei casi nei quali si è in presenza di uno scarico di acque reflue, anche se soltanto periodico, discontinuo o occasionale, in uno dei corpi recettori specificati dalla legge ed effettuato tramite condotta, tubazioni o altro sistema stabile.

In tutti gli altri casi, nei quali manchi il nesso funzionale e diretto delle acque reflue con il corpo recettore, si applicherà, invece, la disciplina sui rifiuti.

